

STATUTO GR CAI PIEMONTE

Art. 1 – Costituzione e scopi

I Soci e le Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Piemonte costituiscono, ai sensi dell'art. VII.1 dello Statuto e degli artt. VII.I.1.1 e VII.I.2.1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, il raggruppamento regionale (GR) che assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano – Regione Piemonte. Il GR ha lo scopo di:

- a. perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
- b. rapportarsi con la Regione Piemonte nei settori nei quali essa ha potere legislativo e con altri Enti territoriali;
- c. coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
- d. contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali;
- e. fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari.

in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea Regionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Sede del GR (Gruppo Regionale)

La sede Legale ed Operativa del GR è stabilita a tutti gli effetti in Torino c/o Regione Piemonte Ass. Montagna, attualmente in Corso Stati Uniti, 21.

Art. 3 – Organi del GR

Sono organi del GR:

- a. l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);
- b. il Comitato Direttivo Regionale (CDR);
- c. il Presidente Regionale (PR);
- d. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio Regionale dei Probiviri.

secondo quanto previsto dall'art. VII.1.3 dello Statuto del Club Alpino Italiano.

Art. 4 – Assemblea Regionale dei Delegati

1. La ARD è l'organo sovrano del GR ed è composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD (art. VII.1.4 dello Statuto).
2. il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club alpino italiano, con le seguenti modalità:
 - a. si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
 - b. delibera sugli argomenti da inserire da parte del CDR nell'ordine del giorno, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;

- c. devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.
3. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.
4. La ARD deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio di fine marzo di ciascun anno. In base all'art. VII.10 dello Statuto, possono essere convocate delle assemblee congiunte dei GR operanti nella stessa area interregionale per la elezione dei componenti del CC e delle altre cariche previste per gli Organi Centrali e Interregionali.
5. La ARD assolve le seguenti funzioni come previste dall'art. VII.1.3 comma 1 del Regolamento Generale:
 - a. adotta l'ordinamento del GR, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC; adotta i programmi annuali del GR;
 - b. elegge i componenti del comitato direttivo regionale, il presidente regionale, i componenti del collegio regionale dei revisori dei conti e del collegio regionale dei probiviri;
 - c. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale;
 - d. su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
 - e. su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al proprio GR;
 - f. approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio del GR;
 - g. delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale.

6. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del GR.
7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del GR.
9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente ordinamento del GR.

Art. 5 – Commissione verifica poteri

Il CDR nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della ARD, la Commissione verifica poteri della quale fanno parte un componente del

CDR, un componente del Collegio dei revisori dei conti e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD. In caso di indisponibilità del componente del Collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 – Comitato Direttivo Regionale

1. Come disposto dall'art. VII.1.5 dello Statuto e dall'art. VII.I.4 del Regolamento Generale il CDR è l'organo di gestione del GR ed assume la seguente denominazione: **Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Regionale Piemonte**.
2. Il CDR è composto da 8 (otto) componenti pari ad uno per ogni provincia oltre al Presidente. Essi vengono eletti dai Delegati del GR Piemonte durante l'Assemblea Ordinaria. Risulteranno eletti i candidati delle singole province che avranno riportato la votazione più alta. Se non ci sono candidati di una o più province, risulteranno eletti i candidati di qualunque Sezione che avrà riportato la votazione più alta. Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. Il CDR opera secondo le disposizioni previste dal Titolo VII ed assolve alle funzioni previste all'art. VII.I.4.3 del Regolamento Generale. Esso può eleggere uno o più Vice Presidenti (art. VII.I.4.1 Regolamento Generale).
4. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a. predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - b. collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma;

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE

- c. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano;
- d. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
- e. redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
- f. pone in atto le deliberazioni della ARD;
- g. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla direzione;
- h. delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione o provincia autonoma;
- i. rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- j. indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
- k. propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
- l. nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
- m. designa i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
- n. provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltre la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati eletti presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della

- data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
5. Le sedute del CDR si svolgono ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
 6. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.
 7. I componenti del CDR partecipano alle sedute dell'ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se sono delegati elettivi della propria sezione.

Art. 7 – Presidente

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:
 - a. convoca e presiede le sedute del CDR;
 - b. pone in atto le deliberazioni del CDR;
 - c. adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone alla prima riunione successiva del CDR;
 - d. rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
 - e. convoca la ARD (Assemblea Regionale dei Delegati);
 - f. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR.
2. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito dal vicepresidente più anziano per carica o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club alpino italiano.

Art. 8 – Segretario

A norma dell'art. VII.I.4.1 del Regolamento Generale il Segretario, eletto dal CDR, può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. Il CDR definirà i compiti a lui assegnati.

Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti

A norma dell'Art. VII.1.7 dello Statuto e dall'Art. VII.I.7 del Regolamento Generale è istituito il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti del GR è composto di tre componenti che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Art. 10 – Collegio dei probiviri

A norma dell'Art. VII.1.7 dello Statuto e dall'Art. VII.I.8 del Regolamento Generale è istituito Il Collegio Regionale dei Probiviri.

1. Il collegio regionale dei probiviri del GR è composto di tre componenti che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e

nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

Art. 11 – Organi Tecnici Consultivi Regionali

Gli OTCR sono composti da tre componenti scelti e nominati dal CDR. Essi operano solo su richiesta del CDR ed in base ad incarico fiduciario, il quale è temporaneo e può essere revocato. I componenti possono operare sia singolarmente che collegialmente, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 12 – Organi Tecnici Operativi Regionali

1. Gli OTOR sono composti da un minimo di cinque ed un massimo di otto componenti, operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità ed efficacia specifiche finalità istituzionali.
2. I componenti degli organi tecnici sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche su indicazione delle Sezioni del GR PIEMONTE e degli stessi OTOR.
3. L'incarico ricevuto può essere revocato dal CDR, il quale esercita le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti e ne riferisce all'ARD.
4. La ARD esercita nei confronti degli OTOR funzioni di indirizzo politico locale.
5. Gli OTOR operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTC.
6. Le spese di funzionamento sono a carico del GR PIEMONTE, mentre quelle legate a progetti o iniziative saranno coperte dai relativi OTC. Gli importi erogati dovranno essere dagli OTC versati al GR PIEMONTE il quale provvederà a girarli all'Organo Periferico.

Art. 13 Organi Tecnici Operativi Interregionali

Nel caso di OT interregionali, previo accordo con i GR interessati, composizione, scelta, nomina vengono deliberati dal CDR anche in deroga al numero di componenti stabilito all'Art. 12. La composizione di tali organi deve essere rappresentativa dei GR costituenti in ragione proporzionale al numero degli iscritti del GR stesso, fatte salve le eventuali specifiche e riconosciute competenze tecniche. Gli OT esercitano la funzione di indirizzo tecnico generale, in caso di loro inesistenza, inadempienza o comunque di inerzia accertata l'OTC omologo subentra d'ufficio in supplenza.

Art. 14 – Divieti e obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.
2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club alpino italiano:
 - a. presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;

- b. trasmette al direttore e al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
- c. trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club alpino italiano;
- d. trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD; usa lo stemma del Club alpino italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club alpino italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
- e. invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 15 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR. Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali

poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

- a. apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b. scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.
3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Poiché è stabilita una rappresentatività di almeno un componente del CDR per provincia si prevede che venga eletto il candidato di ogni provincia, della quale sia scaduto il componente del CDR, che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli della stessa provincia.
4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 16 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:
 - a. quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano;
 - c. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d. quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e. quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f. quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il settantacinquesimo anno di età;

Come disposto dall'ordinamento del Club alpino italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a. il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
- b. il componente del consiglio direttivo di una sezione, può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali;
- c. il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi;

Art. 18 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR, viene costituito il Comitato elettorale regionale composto da tre componenti che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso.

Art. 19 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato

triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo da comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 20 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal

mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 21 Patrimonio del GR

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.
2. Il GR può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club alpino italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club alpino italiano.

Art. 22 – Modifiche all'ordinamento del GR

1. Le modifiche all'ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di

- almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 23 – Norme transitorie

In attesa delle elezioni e delle deliberazioni sia del GR e sia successivamente dell'ARD, restano in carica gli attuali gli Organi Tecnici Operativi esistenti in ambito LPV.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

Riferimenti:

Statuto edizione 17 gennaio 2004

Regolamento Generale edizione 10 luglio 2004

Approvazione dello Statuto

Gazzetta Ufficiale: Serie generale n. 44 del 23-2-2005:

Ministero delle attività produttive

Approvazione di modifiche di secondo livello ad alcuni articoli dello Statuto del Club Alpino Italiano.

Statuto approvato all'unanimità nella

Riunione di Delegazione del 14 settembre 2005

Statuto approvato con modifica alla Assemblea delle Sezioni LPV del 20 novembre 2005 a Venaria Reale da parte delle Sezioni Piemontesi.

Statuto con modifiche dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo il 4 febbraio 2006 a Milano.

Statuto approvato definitivamente alla Assemblea delle Sezioni Piemontesi del 26 marzo a Giaveno

Statuto approvato definitivamente dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo il 17 giugno 2006 a Milano.

N.B. Abbreviazioni usate nel presente Statuto:

AD Assemblea dei Delegati

ARD Assemblea Regionale dei Delegati

CC Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)

CDC Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)

CDR Comitato Direttivo Regionale

CE Comitato Elettorale Centrale

CER Comitato Elettorale Regionale

GR Raggruppamento Regionale di Sezioni (es. GR PIEMONTE)

OTCR Organo Tecnico Consultivo Regionale

OTOR Organo Tecnico Operativo Regionale

